

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DOP, IGP E STG RELATIVE A PRODOTTI OTTENUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE

A. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DOP E IGP

1. A cura dei promotori, e in conformità all'articolo 6, comma 1, del DM 14 ottobre 2013, un esemplare della domanda di registrazione di una DOP o di una IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 deve essere trasmesso a mezzo PEC, contestualmente all'invio al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a:

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie

Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato, integrazione di filiera

Bologna

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

2. Ogni altro elemento della richiesta di registrazione deve essere conforme a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 14 ottobre 2013.

B. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DOP E IGP

1. Ricevuta la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, il Servizio competente richiede tempestivamente al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
2. Il Servizio competente richiede altresì una valutazione tecnica del disciplinare ai Servizi della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie o ad altri Servizi regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.
3. Successivamente alla riunione di cui al punto 1 e alla valutazione tecnica di cui al punto 2, il Servizio competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere.
4. Il soggetto richiedente fornisce adeguati elementi di risposta entro il termine indicato.

In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Servizio competente emana l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Servizio competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione.

Il comunicato comprende una sintesi del disciplinare presentato e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura e pesca".

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Servizio suddetto osservazioni alla proposta di

registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo e le eventuali opposizioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del DM 14 ottobre 2013.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude – entro il termine di 90 giorni come stabilito dall'articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Servizio competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto all'articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
 - d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell'IGP.
9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Servizio competente esprime parere negativo.
10. Il parere regionale è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Servizio competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

C. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA DOP O IGP REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di DOP e IGP registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica - ove compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.

D. DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del DM 14 ottobre 2013, la richiesta di registrazione di una STG è avanzata dai soggetti legittimati al Ministero, che informa a mezzo e-mail tutte le Regioni. Queste entro 30 giorni comunicano il proprio interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione.

1. La Regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio competente, esprime il proprio interesse previa:
 - a) consultazione di associazioni e organizzazioni imprenditoriali;
 - b) valutazione della:
 - i. presenza nell'associazione richiedente di imprese aventi sede legale o produttiva nel territorio dell'Emilia-Romagna;
 - ii. incidenza economica – reale o potenziale – sulla produzione oggetto della domanda di registrazione STG da parte di imprese che hanno sede nel territorio dell'Emilia-Romagna, sia in quanto produttrici, sia in quanto concorrenti di altre imprese produttrici presenti nell'associazione richiedente.

E. PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MERITO ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG

1. Espresso l'interesse a partecipare alla valutazione della domanda di registrazione di una STG e ricevuta dal Ministero la domanda di registrazione, il Servizio competente richiede tempestivamente al Ministero una riunione per l'esame delle problematiche legate all'istanza presentata.
2. Il Servizio competente richiede altresì una valutazione tecnica del disciplinare ai Servizi della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, o ad altri Servizi regionali nei cui ambiti di attività rientri il comparto produttivo interessato.
3. Successivamente alla riunione di cui al punto 1 e alla valutazione tecnica di cui al punto 2, il Servizio competente può chiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente, indicando un appropriato termine di risposta, al fine di acquisire ulteriori elementi utili all'emanazione del parere.
4. Il soggetto richiedente fornisce adeguati elementi di risposta entro il termine indicato.

In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano le richieste di chiarimenti e integrazioni il Servizio competente emana l'atto di archiviazione della domanda per mancanza di elementi adeguati all'espressione del parere e ne dà comunicazione al Ministero.

5. Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e contrapposti e provvedere alla raccolta di osservazioni utili all'emanazione del parere, il Servizio competente invia al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai fini della pubblicazione, un comunicato contenente la notizia della presentazione della domanda di registrazione. Il comunicato comprende una sintesi del disciplinare presentato e viene pubblicato anche nel Portale regionale "Agricoltura e pesca".
6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT l'intera documentazione presentata dai promotori resta a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio competente.

In tale periodo chiunque può presentare al Servizio suddetto osservazioni alla proposta di registrazione. Tali osservazioni sono prese in considerazione nel corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo e le eventuali opposizioni potranno essere presentate al Ministero nella successiva fase istruttoria, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del DM 14 ottobre 2013.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione sociale del mittente, nonché l'indirizzo di PEC.

7. La procedura si chiude – entro il termine di 90 giorni come stabilito dall'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 - con l'espressione del parere con atto formale del Responsabile del Servizio competente.
8. La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto all'articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) validità socioeconomica della proposta di registrazione;
 - b) coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;
 - c) presenza di eventuali interessi contrapposti;
 - d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della STG.
9. In caso di mancata coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari il Servizio competente esprime parere negativo.

10. Il parere regionale è inviato al soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Servizio competente comunica altresì a mezzo PEC ai mittenti delle osservazioni di cui al punto 6 l'avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

F. MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA

1. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di modifica del disciplinare di STG registrate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 si applica - ove compatibile - la procedura stabilita ai precedenti punti D ed E.

G. CANCELLAZIONE DI DOP E IGP REGISTRATE

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del DM 14 ottobre 2013 relative alla procedura per la cancellazione di una DOP o IGP, il Servizio competente acquisisce informazioni da operatori e istituzioni locali e loro associazioni, purché coinvolti o interessati alla produzione secondo quanto descritto dal disciplinare di produzione, e dall'organismo di certificazione autorizzato al controllo.
2. Per la formulazione del parere di competenza della Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di cancellazione di DOP e IGP registrate si applica, ove compatibile, quanto stabilito ai precedenti punti A e B.